

Edizione di sabato 11 novembre 2017

IVA

Lo status di “soggetto passivo certificato” nel regime definitivo dell’IVA

di **Marco Peirolò**

AGEVOLAZIONI

Smart&Start: incentivi per le start-up innovative

di **Giovanna Greco**

CONTABILITÀ

Il debito verso l’Erario per l’adeguamento agli studi di settore

di **Viviana Grippo**

IMPOSTE SUL REDDITO

L’Irpef sugli immobili detenuti all’estero

di **EVOLUTION**

IVA

Lo status di “soggetto passivo certificato” nel regime definitivo dell’IVA

di **Marco Peirolò**

Nel “pacchetto” approvato dalla Commissione europea il 4 ottobre 2017, finalizzato all’introduzione del sistema definitivo dell’IVA per gli scambi intraunionali, basato sul **principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni**, è contenuta la proposta di Regolamento COM(2017) 567 che modifica il [Reg UE n. 904/2010](#).

L’obiettivo della proposta di Regolamento è quello di fornire la base giuridica per l’**integrazione dello status di “soggetto passivo certificato” nel sistema VIES** (sistema di scambio di informazioni sull’IVA).

Sia per il sistema dell’IVA definitivo che per alcuni dei miglioramenti del sistema attuale, voluti dal Consiglio europeo, i soggetti passivi devono avere la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la qualifica di soggetto passivo certificato, idonea ad attestare che una determinata impresa può essere considerata un **contribuente affidabile**.

La nozione di soggetto passivo certificato permetterà, inoltre, l’attuazione graduale del sistema dell’IVA definitivo, in quanto nella prima fase è prevista l’applicazione della procedura di *reverse charge* per le cessioni intraunionali di beni **nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo certificato**. Essendo, infatti, il soggetto passivo certificato, per definizione, un contribuente affidabile, non dovrebbero verificarsi le frodi dovute al mancato assoggettamento ad imposta delle cessioni intraunionali aventi come destinatari tali operatori.

Alcune disposizioni di semplificazione connesse al regime del “*call-off stock*”, alle **vendite “a catena”** e alla **prova del trasporto dei beni** spediti o trasportati in altro Stato membro in esecuzione di una cessione intraunionale, che possono essere vulnerabili alla frode, si applicheranno a condizione che i soggetti passivi certificati siano coinvolti nell’operazione.

Di particolare rilevanza le misure di semplificazione riguardanti la **prova del trasporto intraunionale** di beni, volte a garantire la certezza del diritto, contenute nella proposta di Regolamento COM(2017) 568 che modifica il [Reg. UE n. 282/2011](#). Le situazioni considerate sono quelle in cui i beni:

- sono stati **spediti/trasportati dal cedente**, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, se il cedente stesso ha lo *status* di soggetto passivo certificato; ovvero
- sono stati **spediti/trasportati dal cessionario** o da terzi per suo conto, se il cessionario

stesso ha lo *status* di soggetto passivo certificato.

Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso di **due documenti non contraddittori**, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto. Le Autorità fiscali possono contestare tale presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.

Nel secondo caso, invece, si presume che i beni siano spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:

- di una **dichiarazione scritta del cessionario**, presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che i beni sono stati spediti/trasportati dal cessionario medesimo o per suo conto e che riporti il nome dello Stato membro di arrivo dei beni;
- **due documenti non contraddittori**, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto.

Anche in questa ulteriore ipotesi, le Autorità fiscali possono contestare la presunzione se in possesso di **prove** sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.

Nella nuova disciplina, è di fondamentale importanza che le imprese e le Amministrazioni fiscali possano **verificare immediatamente** lo *status* di soggetto passivo certificato. A tal fine, è necessario che tutti gli Stati membri registrino in un sistema elettronico informazioni sulle imprese e sulla loro specifica qualifica e che le Autorità fiscali competenti si adoperino in modo che la conferma di tale qualifica sia possibile per tutte le imprese interessate.

Gli obblighi degli Stati membri devono essere stabiliti nell'ambito della **normativa in materia di cooperazione amministrativa**, ossia del [Reg. UE n. 904/2010](#).

Lo scopo perseguito è, pertanto, quello di **integrare lo status di soggetto passivo certificato nel sistema VIES**, attualmente utilizzato, tra l'altro, per verificare la validità del numero di identificazione IVA del cessionario di altro Stato membro al fine di accertare che la cessione di beni, trasportati o spediti al di fuori dello Stato membro di partenza, possa essere esentata dall'IVA.

Dal punto di vista pratico, la **verifica dello status di soggetto passivo certificato del cessionario** per il riconoscimento della detassazione dell'operazione intraunionale nell'ambito del sistema definitivo ricalca le modalità di verifica del numero di identificazione IVA.

Tenuto conto che tale *status* è rilevante in situazioni transfrontaliere e l'infrastruttura informatica esiste già ed è utilizzata da tutte le Amministrazioni fiscali, è opportuno avvalersi

dell'**infrastruttura esistente**, estendendone le funzionalità al fine di includervi la qualifica di soggetto passivo certificato degli operatori economici.

Per integrare nel sistema la qualifica in oggetto è innanzi tutto necessario che gli Stati membri, competenti per la concessione e la revoca dello *status* delle imprese stabilite sul loro territorio, raccolgano tali informazioni e le **conservino in formato elettronico**. A tal fine, l'[articolo 17 del Reg. UE n. 904/2010](#) è modificato per garantire che vengano conservate anche le informazioni relative allo *status* di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi e, inoltre, viene adattato l'[articolo 31](#) dello stesso Regolamento per fare in modo che la conferma dello *status* possa essere ottenuta per via elettronica.



OneDay Master

LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Smart&Start: incentivi per le start-up innovative

di **Giovanna Greco**

Smart&Start Italia è un **programma di incentivi e agevolazioni riservato alle start-up innovative** localizzate su tutto il **territorio nazionale**, dall'alto contenuto tecnologico e innovativo, finalizzato alla produzione e commercializzazione di prodotti, servizi o soluzioni in ambito economico digitale oppure alla valorizzazione della ricerca pubblica e privata.

La start-up innovativa è una società di capitali, una cooperativa o una società europea con sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale l'esclusivo o prevalente sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Smart&Start Italia è una misura a **sportello**, non ci sono graduatorie e le richieste sono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo. **Gli incentivi previsti dal programma, gestito da Invitalia, si applicano fino al 31 dicembre 2020.**

Il [D.M. 24 settembre 2014](#) prevede che per poter accedere agli incentivi le **start-up innovative**:

- non devono essere costituita da più di 48 mesi;
- devono essere di piccole dimensioni e avere sede legale e operativa in Italia;
- devono essere iscritte obbligatoriamente al Registro delle imprese come *start-up*, non essere sottoposte a procedure concorsuali e in liquidazione volontaria, essere in difficoltà, aver ricevuto fondi e agevolazioni poi destituiti per ordine del Ministero.

Successivamente, con il [decreto MiSE del 9 agosto 2017](#), sono state introdotte importanti modifiche agli incentivi **Smart&Start Italia** a sostegno delle *start-up innovative*. Infatti, il decreto ha recato **semplificazioni** rispetto al precedente [D.M. 24 settembre 2014](#) e, in accordo con la più recente normativa sulle *start-up innovative*, va incontro alle esigenze espresse dalle imprese, sia in termini di **liquidità**, sia ammettendo al finanziamento spese divenute ormai strategiche per una *start-up innovativa*.

In particolare, **le novità** più importanti sono le seguenti:

- accesso alle agevolazioni anche per le società costituite da non più **di 60 mesi**;
- ammissibilità al finanziamento per gli investimenti **in marketing e web marketing**;
- finanziabilità **anche dei marchi** (oltre ai brevetti e alle licenze);
- introduzione di **un'ulteriore modalità di rendicontazione** su presentazione di fatture non quietanzate;

- per i *team* di persone, **iscrizione al Registro speciale delle *start-up* innovative** non alla firma del contratto, ma **posticipata alla prima richiesta di erogazione** delle agevolazioni.

Non possono accedere al finanziamento:

- le imprese controllate da soci controllanti di imprese cessate 12 mesi prima della presentazione della domanda di analoga attività;
- le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli e quelle che operano nel settore carbonifero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, nonché a attività che esportano verso paesi terzi o Stati membri miranti a costituire una grande rete di distribuzione.

La **domanda start-up incentivi Smart&Start Invitalia** va presentata per via **telematica** utilizzando l'apposito modulo presente sul sito e indicando le seguenti informazioni: soggetto proponente, tipo di attività imprenditoriale, innovazione del progetto, mercato di riferimento, strategie di ingresso e aspetti tecnici, economici e finanziari dell'iniziativa.

Per accedere alle agevolazioni occorre, quindi, **registrarsi sul sito dedicato**, compilare **on line** la domanda e il piano d'impresa e trasmetterla per via telematica insieme ai relativi allegati, previa apposizione di **firma digitale** del legale rappresentante o, nel caso di società non ancora costituite, dalla persona fisica "proponente". Ad ogni domanda inviata verrà attribuito un **protocollo elettronico**.

Smart&Start Italia concede alle imprese:

- **un mutuo a tasso zero** fino al 70% dell'investimento totale. La percentuale di finanziamento può salire all'80% se la *start-up* è costituita esclusivamente da donne o da giovani sotto i 35 anni, oppure se al suo interno c'è almeno un dottore di ricerca italiano che lavora all'estero e vuole rientrare in Italia;
- **un contributo a fondo perduto pari al 20%** del mutuo, solo per le *start-up* con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le *start-up* costituite da meno di un anno possono contare su servizi di **assistenza tecnico-gestionale** nella fase di avvio (pianificazione finanziaria, *marketing*, organizzazione, ecc.). Il finanziamento deve durare al **massimo 8 anni** ed è a tasso zero.



CONTABILITÀ

Il debito verso l'Erario per l'adeguamento agli studi di settore

di **Viviana Grippo**

Inviare la dichiarazione dei redditi si è ancora in tempo per accertarsi che la **rilevazione** delle imposte da **adeguamento** alle risultanze degli **studi di settore** sia stata fatta in maniera corretta.

La scelta in tal senso comporta un **aumento** dell'imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette. I **maggiori ricavi** o **compensi** hanno trovato collocazione nella dichiarazione dei redditi, confondendosi con la base imponibile calcolata *ante studio* e determinando una imposta complessiva da versarsi entro le scadenze previste per le imposte sul reddito.

Diversamente, ai fini della determinazione della maggior Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati, si è dovuta utilizzare **l'aliquota media** applicata alle **operazioni attive** calcolata come segue:

- imposta relativa alle operazioni imponibili – Iva su cessione beni ammortizzabili – Iva su passaggi interni – Iva forfettariamente detraibile e
- **volume d'affari** determinato comprendendo anche le operazioni soggette a regimi speciali e quelle non soggette a imposta.

L'adeguamento allo studio di settore comporta il calcolo e il versamento anche di una **maggiorazione** pari al 3% sulla differenza tra ricavi o compensi determinati dallo studio e quelli annotati nelle scritture contabili.

La maggiorazione non è dovuta se lo studio è **applicato** per la **prima volta** ovvero se trattasi di studio **revisionato**, tranne il caso in cui sia rivisto in funzione della introduzione dei **correttivi** anti crisi. Ancora, la maggiorazione non trova applicazione nel caso in cui l'integrazione necessaria a raggiungere la congruità non sia superiore al **10%** dei ricavi o compensi da scritture contabili.

Si veda il seguente **esempio**.

Si supponga che i ricavi o compensi da scritture contabili ammontino a 100.000 e che i maggiori ricavi o compensi da SdS siano pari a 15.000.

Il limite del 10% è pari a 10.000 ($100.000 \cdot 10/100$), la **maggiorazione dovuta** è quindi pari a $15.000 \cdot 3/100 = 450$.

Come già accennato la maggiorazione deve essere versata unitamente alle imposte d'esercizio.

Dal punto di vista contabile, occorre rilevare il **debito** verso l'Erario per l'adeguamento rilevando al contempo il relativo conto di costo.

I conti da utilizzare per iscrivere i debiti da adeguamento non sono i conti di Erario utilizzati al fine della iscrizione delle imposte di esercizio, bensì **appositi conti**, come segue:

Diversi a Erario c/imposte da adeguamento (Sp)
Imposte da adeguamento agli studi di settore (Ce)
Maggiorazione da adeguamento agli studi di settore
(Ce)

Il conto **Erario c/imposte da adeguamento** trova comunque allocazione in **D.12 di Stato Patrimoniale**.

Né le imposte da adeguamento agli studi di settore, né la maggiorazione da adeguamento agli studi di settore, costituiscono **costi deducibili**.

I maggiori ricavi o compensi vanno iscritti, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, in apposita sezione del registro delle fatture emesse e dei corrispettivi.

Tale debito alla data attuale dovrebbe risultare **chiuso**.

Per quanto attiene all'Iva, la scrittura contabile da redigere, e che quindi è già presente in contabilità, è una delle seguenti, a seconda che il **pagamento** sia effettivamente avvenuto o si sia proceduto a compensazione.

Se la maggior Iva che è stata **realmente pagata** si rileva l'uscita dalla banca con contropartita un costo non deducibile:

Iva da adeguamento non deducibile (ce) a Banca c/c 220,00

Se invece la maggiore Iva è stata versata tramite **compensazione** e si suppone che la compensazione avvenga con altro credito Iva esistente, si rileva la diminuzione del credito verso l'Erario e il costo non deducibile:

Iva da adeguamento non deducibile (ce) a Erario c/Iva 220,00



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Contattaci su valcarenghi@ecnews.it / [+390276000000](tel:+390276000000) / www.ecnews.it

IMPOSTE SUL REDDITO

L'Irpef sugli immobili detenuti all'estero

di **EVOLUTION**



L'articolo 67 del Tuir contiene l'elencazione analitica e tassativa degli altri redditi diversi, ossia dei redditi diversi al netto di quelli derivanti dalla cessione di immobili e partecipazioni societarie.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le regole di tassazione ai fini dell'Irpef degli immobili detenuti all'estero.

Ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lettera f\), Tuir](#), **gli immobili detenuti all'estero** producono un **reddito diverso**. La collocazione tra i redditi diversi deriva dalla circostanza che essi non possono essere tassati per il loro **reddito catastale** in quanto i redditi fondiari hanno a oggetto solamente immobili situati nel territorio dello Stato.

Gli immobili esteri diventano rilevanti anche qualora ricorrano le ipotesi di conseguimento di **plusvalenze** derivanti dalla loro cessione; infatti, l'[articolo 67, comma 1, lettera b\) Tuir](#) non dispone che la plusvalenza sia imponibile nel solo caso di immobile situato in Italia.

Appare indispensabile distinguere le seguenti due ipotesi:

- gli **immobili a disposizione**, che **non sono mai tassati in Italia** in quanto sugli stessi si paga l'IVIE (nel caso in cui non si applicasse l'IVIE, il reddito andrebbe tassato solo se nel paese estero vi fosse un reddito catastale prodotto dal bene);
- gli **immobili locati**, che **sono sempre tassati in Italia**, potendo variare la misura della base imponibile.

L'[articolo 70, comma 2 del Tuir](#) stabilisce che i redditi degli immobili esteri si determinano in funzione dell'ammontare netto che **risulta dalla valutazione che ne è effettuata nello Stato estero, e ciò per il corrispondente periodo d'imposta**.

Se il **periodo d'imposta estero non coincide con quello italiano**, si deve fare riferimento al

periodo d'imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.

In sostanza, in caso di coincidenza tra i periodi d'imposta, per l'anno "N" va dichiarato il reddito prodotto in tutto il medesimo anno N nello stato estero.

Se il periodo d'imposta estero non dovesse coincidere con l'anno solare perché, ad esempio, va **dal 1° luglio al 30 giugno** dell'anno successivo, per l'anno N si dovrà **dichiarare il reddito prodotto nel periodo che va dal 1° luglio dell'anno N-1 al 30 giugno dell'anno N.**

Resta inteso che, nel caso di tassazione dell'immobile nel Paese estero, ai sensi dell'[articolo 165 Tuir](#), al contribuente spetterà **un credito d'imposta.**

Da un punto di vista dichiarativo, il possesso di un immobile all'estero **locato** potrà originare i seguenti comportamenti:

- se quanto **percepito è assoggettato ad imposizione all'estero**, dovrà essere **dichiarato l'ammontare esatto del reddito tassato all'estero** (quindi, considerando valide anche tutte le deduzioni previste dalla normativa straniera) e spetterà il credito di imposta;
- se quanto percepito **non è soggetto ad imposizione all'estero**, in dichiarazione si dovrà indicare il **canone ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.**



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >